

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 1950

(30^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944):

RIZZO Giambattista	Pag. 232
ADINOLFI	232, 235, 239
ITALIA 232, 234, 235, 238, 240, 242, 244, 249, 250, 251, 252	
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	235, 238, 240, 241, 250, 251
SPALLINO	235
PICCHIOTTI	235, 249
MAGLIANO	235
MUSOLINO	235, 241
AZARA, <i>relatore</i>	235, 237, 239, 241, 248, 250, 251
TUPINI	237, 238, 240
DE NICOLA	240, 241, 242, 251
SCHIAVONE	242

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Bo, Ciampitti, Conci, De Nicola, De Pietro, Gavina, Italia, Magliano, Musolino, Nobili,

Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giambattista Schiavone, Spallicci, Tupini, Varriale e Zelioli.

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Italia: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali ».

Riprendiamo la discussione dal Capo III. Do lettura dell'articolo 33:

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA.

Art. 33.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme di cui agli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento viene istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Il relatore propone di sostituire il primo comma con la seguente dizione:

« Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma

capitale nella misura e con le norme degli articoli seguenti ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Con ciò si esclude la possibilità di dare, eventualmente, insieme al trattamento di pensione, anche una somma capitale, come avviene, ad esempio, per gli impiegati statali.

Perchè precludere questa possibilità fin d'ora ?

PRESIDENTE. Se questa possibilità si presenterà, si potrà sempre provvedere in conseguenza.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 33 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo comma dell'articolo 33, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 33, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 34.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa, a qualunque età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa, con almeno 70 anni di età.

ADINOLFI. Alla lettera b) di questo articolo io proporrei di sostituire le parole « con almeno 70 anni di età » con le altre « con almeno 65 anni di età ». Infatti, se uno si laurea a 22-23 anni, dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa raggiunge i 62-63 anni; pertanto si crea una disuguaglianza se si stabilisce che dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa, la pensione si consegue con almeno 70 anni di età.

ITALIA. La formulazione della lettera b) è stata proposta in attuazione di un voto espresso al Congresso di Firenze.

ADINOLFI. Standò così le cose, rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 34, di

cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 35.

Il trattamento di previdenza di cui all'articolo 33 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

A questo testo il relatore propone di sostituire la seguente dizione:

Art. 35.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'articolo 33 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi.

La pensione è reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 35 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 36.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle A), B), C) allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso invece, in cui esistano familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità, l'ammontare della pensione sarà determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

(*È approvato*).

Art. 37.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa secondo la tabella D) allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 38.

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari, l'ammontare della pensione sarà determinato dal maggiore capitale accreditato e capitalizzato con gli interessi composti dai coefficienti di cui all'allegato a tabella E) o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Il relatore propone di sostituire la dizione di questo articolo con la seguente:

Art. 38.

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari, l'ammontare della pensione sarà determinato dal maggiore capitale accreditato e capitalizzato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella F) o nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 38 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39.

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000, può chiedere con domanda diretta alla Cassa pensioni avvocati e procuratori legali con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà e non è dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

(È approvato).

Art. 40.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto al pagamento di ulteriori contributi personali di cui all'articolo 27 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

A questa dizione il relatore propone di sostituire la seguente:

Art. 40.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto al pagamento di ulteriori contributi personali indicati negli articoli 16 e 27 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'articolo 40 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 41.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei casi di malattia o di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni e, in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate al conto individuale dell'iscritto, che, qualora l'ammontare della pensione risulti inferiore a lire 150.000 annue, è integrato dalla Cassa per conseguire la pensione in tale misura, nei limiti in ciascun esercizio, di una spesa non superiore al trenta per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

A questo articolo il relatore propone di sostituire il terzo comma con il seguente:

«L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate al conto individuale dell'iscritto. Qualora l'ammontare della pensione risulti inferiore a lire 150.000 annue, è integrato dalla Cassa per conseguire la pensione in tale misura, nei limiti in ciascun esercizio, di una spesa non superiore

al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale ».

ITALIA. Per un criterio di uniformità, sarebbe opportuno portare l'ammontare minimo della pensione da 150.000 lire annue, come è proposto in questo comma, a 180.000 lire annue, cioè a 15.000 lire mensili.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 41 di cui è già stata data lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione il terzo comma dell'articolo 41 nel testo presentato dal relatore, con la modifica proposta dal senatore Italia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 41, che, in seguito alle modificazioni introdotte risulta, così formulato:

Art. 41.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei casi di malattia o di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni e, in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate al conto individuale dell'iscritto. Qualora l'ammontare della pensione risulti inferiore a lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa per conseguire la pensione in tale misura, nei limiti in ciascun esercizio, di una spesa non superiore al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 42.

La pensione di invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate al suo conto individuale, gli eredi legittimi o testamentari hanno diritto a percepire la differenza.

(È approvato).

Art. 43.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta all'approvazione del Ministro della giustizia.

(È approvato).

Art. 44.

Con decisione da prendere annualmente e sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, il Comitato dei delegati può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contingenza. La decisione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili su decisione del Comitato dei delegati.

L'onere complessivo per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate di cui ai numeri 3, 4, 5 dell'articolo 16.

Il richiamo ai numeri 3, 4 e 5 del testo originario dell'articolo 16 va ora riferito ai numeri 2, 3 e 4 del testo approvato dell'articolo stesso.

All'articolo in discussione il relatore propone di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« L'onere complessivo per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 16 ».

Vorrei che l'onorevole presentatore del disegno di legge illuminasse la Commissione circa il disposto di questo articolo.

ITALIA. Poichè talvolta la pensione può essere molto modesta, se il gettito dei contributi è tale da poterla integrare con una indennità, si cerca di migliorare in questa maniera il trattamento dell'iscritto, come si fa anche per i pensionati nell'Istituto di previdenza sociale.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 44, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 44, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 45.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa.

Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa e sono ripartite fra gli iscritti.

(È approvato).

Art. 46.

Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione, la liquidazione del capitale accreditato al suo conto individuale spetta agli eredi legittimi o testamentari, e in mancanza le somme accreditate al conto individuale si devolvono alla Cassa che le ripartisce fra gli iscritti.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli

interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio dovrà darne comunicazione agli interessati, perchè possano presentare entro un termine fissato le loro controdeduzioni che saranno trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Il relatore ha proposto di sostituire il secondo comma di questo articolo con il seguente:

« Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio dovrà darne comunicazione agli interessati, perchè possano presentare entro il termine che sarà fissato le loro controdeduzioni che saranno trasmesse alla Cassa insieme con il parere ».

A proposito del primo comma, io vorrei porre una domanda: perchè mai deve essere stabilito che le somme rimanenti sono ripartite fra gli iscritti? Basta stabilire che esse si devolvono alla Cassa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Rilevo anch'io l'opportunità della soppressione delle parole « che le ripartisce fra gli iscritti », ma c'è anche da domandarsi se sia proprio necessario stabilire al primo comma di questo articolo che la liquidazione del capitale, in caso di morte dell'iscritto, spetta agli eredi legittimi o testamentari. Capisco la disposizione per gli eredi legittimi, ma non la ritengo opportuna per gli eredi testamentari.

PRESIDENTE. Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Sottosegretario, in quanto ritengo che, in mancanza di eredi legittimi, l'erede debba essere la Cassa.

SPALLINO. Ma in questo modo si impedirebbe all'iscritto di esercitare un suo diritto!

PRESIDENTE. Mi pare, invece, che con la dizione del disegno di legge si perda di vista la funzione della Cassa.

PICCHIOTTI. Ma l'iscritto dà il suo contributo alla Cassa e quindi ha pieno diritto di disporre della sua pensione.

MAGLIANO. Sono contrario alla soppressione delle parole « o testamentari ».

ADINOLFI. Io sono convinto che il togliere la disposizione a favore degli eredi testamentari snaturi il criterio giuridico del disegno di legge; criterio giuridico che, del resto, si ritrova in tutte le forme di previdenza. La Cassa rappresenta per gli iscritti appunto una forma di previdenza ed è alimentata da contributi personali. Ora, quando un avvocato muore prima di avere conseguito il diritto alla pensione, perchè vogliamo impedire che il capitale accreditato al suo conto individuale venga liquidato a favore degli eredi testamentari?

PRESIDENTE. Dopo quanto ha detto testè il collega Adinolfi, non insisto. Sarà opportuno allora togliere le parole « legittimi o testamentari », e lasciare la generica dizione di « eredi ».

MUSOLINO. Ritornando all'argomento della ripartizione delle somme, in mancanza degli eredi, tra gli iscritti, io mi dichiaro favorevole a che tale ripartizione non venga espressamente prevista.

AZARA, *relatore*. Deve rimanere ben chiaro, però, che ciò non significa che le somme non possano essere ripartite fra gli iscritti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 46, di cui è già stata data lettura, con la soppressione delle parole « legittimi o testamentari », nonchè delle altre « che le ripartisce fra gli iscritti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo comma dell'articolo 46, nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 46 che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

Art. 46.

Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione, la liquidazione del capitale accreditato al suo conto individuale spetta agli eredi e in mancanza le somme accreditate al conto individuale si devolvono alla Cassa.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad

integrarlo, previo parere motivato del Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio dovrà darne comunicazione agli interessati, perchè possano presentare entro il termine fissato le loro controdeduzioni che saranno trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In conseguenza della soppressione dal primo comma di quest'articolo delle parole « che le ripartisce fra gli iscritti », si provvederà, in sede di coordinamento, a sopprimere dall'ultimo comma dell'articolo precedente le parole « e sono ripartite fra gli iscritti ».

Art. 47.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione di cui all'articolo 53 fino a quando perduri lo stato di morosità.

Al secondo comma il relatore propone che in luogo della dizione « di cui all'articolo 53 », sia usata l'espressione « indicata nell'articolo 53 ».

Pongo in votazione l'articolo 47, così modificato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 48.

Alla data di cancellazione dagli albi, il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto medesimo e le somme ad esso accreditate si devolvono alla Cassa che le ripartisce fra gli iscritti.

In conseguenza della deliberazione adottata all'articolo 46, alla fine di quest'articolo dopo le parole « si devolvono alla Cassa » vanno

soppresse le altre « che le ripartisce fra gli iscritti ».

Pongo in votazione l'articolo 48 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 49.

Agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dalla Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA.

Art. 50.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

Il relatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Tale trattamento è esteso anche agli iscritti negli albi professionali indicati negli articoli 1 comma 3º e 32 ».

AZARA, relatore. Su questo articolo siamo tutti d'accordo; c'è soltanto una divergenza per quanto riguarda il collocamento del comma aggiuntivo che io ho proposto, in quanto taluno preferirebbe inserire questa norma nell'articolo 50, mentre già si è deciso — discutendosi l'articolo 32 — di introdurla, in sede di coordinamento, nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Io inserirei questa norma nell'articolo 50, dove appunto si parla della attuazione del trattamento di assistenza.

AZARA, relatore. Faccio ancora presente all'onorevole Presidente che nella riunione precedente la Commissione ha deliberato di inserire, in sede di coordinamento, nell'articolo 2 la norma contenuta in questo comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Non insisto. Resta allora in discussione il testo dell'articolo 50 proposto dal senatore Italia.

TUPINI. Domando un chiarimento: vorrei sapere perchè si parla di « provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa ». Se si tratta soltanto di erogazione di sussidi, tanto varrebbe parlare di erogazione di somme, mentre l'espressione « si attua con provvidenze » fa pensare a chissà quante forme di assistenza.

ITALIA. Io ho proposto questa espressione perchè, evidentemente, le forme di assistenza della Cassa non possono essere rappresentate soltanto dall'erogazione di somme; i Consigli dell'Ordine hanno la possibilità di attuare anche altre forme di assistenza.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 50 nel testo del proponente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 51.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato ogni anno il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi di cui al numero 3 dell'articolo 16. Le somme destinate all'assistenza sono devolute agli Ordini e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Avverto che il richiamo al numero 3 del testo originario dell'articolo 16 va riferito al n. 2 del testo approvato dell'articolo stesso.

Il relatore propone di sostituire alle parole « contributi di cui al n. 3 dell'articolo 16 » le altre « contributi stabiliti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 16 ».

In seguito alle modifiche proposte dal relatore, l'articolo 51 risulta così formulato:

Art. 51.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato ogni anno il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 16. Le somme destinate all'assistenza sono devolute agli Ordini e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

Art. 52.

L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente, il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, alla stregua dei cui risultati si dovrà determinare il patrimonio netto dell'Ente. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli degli Ordini. Ogni anno è altresì trasmesso agli stessi Consigli l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni.

TUPINI. Vorrei sapere che cosa vuol dire l'espressione « bilancio tecnico » di cui si parla nel secondo comma di quest'articolo.

ITALIA. Il bilancio tecnico è quello che riflette, appunto, l'andamento tecnico dell'amministrazione. Per fare il bilancio tecnico bisogna prendere in considerazione le sopravvivenze, il numero degli iscritti, le variazioni che possono determinarsi: è una espressione che ricorre nella vecchia legge.

TUPINI. E perchè dobbiamo ricorrere a vecchie espressioni? In quanto ha illustrato l'onorevole presentatore io non vedo un bilancio tecnico, bensì un semplice bilancio amministrativo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma si tratta di un termine convenzionale, che ormai ha un significato specifico.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 52 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Art. 53.

Ogni anno dall'importo delle entrate di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 10 dell'articolo 16 sono prelevate le somme occorrenti per le spese di

gestione della Cassa, per il trattamento di assistenza a norma dell'articolo 51, per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi ai conti individuali.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate ai rispettivi conti individuali.

Il relatore propone di sostituire alle parole « di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 10 » le altre « previste nei numeri 3, 4, 5, e 10 ».

Naturalmente, in seguito alle modificazioni introdotte nell'articolo 16, il richiamo ai numeri 3, 4, 5 e 10 del testo originario dell'articolo 16 va riferito ai numeri 2, 3 e 8 del testo approvato. Il testo emendato dell'articolo 53 risulta quindi così formulato:

Art. 53.

Ogni anno dall'importo delle entrate prelevate nei numeri 2, 3 e 8 dell'articolo 16 sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, per il trattamento di assistenza a norma dell'articolo 51, per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi ai conti individuali.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate ai rispettivi conti individuali.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Art. 54.

La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari, non pagata entro tre mesi dalla liquidazione, si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa, nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta dovrà decidere sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

(È approvato).

Art. 55.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in cartelle di istituti esercenti il credito fondiario, intestati alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione può provvedere ad altri investimenti in caso di eccezionale importanza e di manifesta utilità, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il relatore propone di sostituire, nel primo comma, alla parola « cartelle » l'altra « titoli ».

Pongo in votazione il primo comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il secondo comma di quest'articolo stabilisce che per provvedere ad altri investimenti, il Consiglio d'amministrazione debba avere il parere favorevole del Consiglio di Stato. Io, di massima, sono contrario a questo parere del Consiglio di Stato; se mai, stabilirei una preventiva autorizzazione da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Inoltre, con l'espressione generica « provvedere ad altri investimenti » si può intendere una grande libertà di manovra — per così dire — per forme di investimenti anche pericolose.

Ad evitare ciò, io proporrei la dizione « può anche provvedere ad investimenti di carattere immobiliare » perchè escludo *a priori*, per esempio, ogni investimento azionario.

AZARA, *relatore*. Io non ho niente in contrario a che si richieda la « previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia » per dare, appunto, una maggiore garanzia; ma sono contrario all'inserimento accanto alla parola « investimenti » dell'altra « immobiliari » perchè così verremmo a legare il Consiglio di Amministrazione a determinate forme di investimenti in forma obbligatoria.

PRESIDENTE. L'espressione di « eccezionale importanza » a me sembra equivoca; ritengo che sia sufficiente dire « di manifesta utilità ».

AZARA, *relatore*. Non bisogna dimenticare che per provvedere ad investimenti diversi da quelli di cui al primo comma è necessario che sussistano tutte le garanzie del caso « di eccezionale importanza ».

Proporrei, ad ogni modo, la seguente dizione: « In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può provvedere anche ad investimenti di natura diversa su parere conforme del Ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Bisognerebbe aggiungere, secondo il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario: « previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia ».

AZARA, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. In ogni modo, data l'importanza della questione, ritengo opportuno rinviare il seguito di questa discussione al pomeriggio di oggi.

(La riunione, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 17).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del secondo comma dell'articolo 55. Ne do nuovamente lettura:

« Il Consiglio di amministrazione può provvedere ad altri investimenti in caso di eccezionale importanza e di manifesta utilità, previo parere favorevole del Consiglio di Stato ».

Il relatore ha proposto di modificare questa dizione nella seguente maniera:

« In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia ».

ADINOLFI. A proposito di questo capoverso ho sentito il parere di qualche persona autorevole, che mi ha detto: « Noi avvocati costituiamo una classe veramente autonoma. Posto che il Consiglio di amministrazione della Cassa abbia il parere favorevole del Comitato dei delegati per procedere ad investimenti di natura diversa da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 55, mi pare che sarebbe inopportuno che anche il Ministero di grazia e giustizia si ingerisse nell'amministrazione di un patrimonio che è nostro ».

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Adinolfi mi pare giusta. Accettando la

proposta del relatore daremmo al Ministro di grazia e giustizia la possibilità di ingerirsi in una questione che riguarda esclusivamente la classe degli avvocati. Abbiamo invece un organo, che è il Consiglio superiore forense, il quale rappresenta tutti gli avvocati d'Italia, che sarebbe il vero competente a dare il parere nel caso previsto dal 2° comma dell'articolo 55.

Desidererei sentire in proposito l'opinione dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anzitutto, partendo da una questione particolare, vorrei sollevare un problema di carattere generale, sul quale mi proponevo appunto di richiamare l'attenzione della Commissione. Questa Cassa di previdenza per gli avvocati è indubbiamente un ente di diritto pubblico, dati i poteri che ha. Ora, esaminando l'intero progetto, o per lo meno la parte fin qui approvata, non ho ancora incontrato alcuna norma che ponga questo ente di diritto pubblico in una posizione di controllo da parte dello Stato, quale la sua attività di carattere pubblico richiederebbe. In tutto questo progetto non trovate nemmeno lontanamente un indizio da cui si possa desumere che questo ente, per le sue finalità, per la sua struttura e per i suoi poteri, è soggetto ad un qualsiasi controllo da parte dello Stato, come dovrebbe essere. Quando parlo di controllo, non mi riferisco al controllo di merito, relativo alla convenienza o utilità degli atti di amministrazione dell'ente medesimo, ma mi riferisco al controllo di legittimità, poichè un ente di diritto pubblico ha ed esercita i suoi poteri nei limiti concessi dallo Stato, il quale ha sempre la potestà di controllarne l'attività. I bilanci di questo ente non vengono comunicati, non dico per l'approvazione, ma neppure per la conoscenza, ad alcun organo dello Stato, nè al Ministero delle finanze, nè a quello della giustizia. Io non faccio questione di Ministeri, ma di determinazione dei rapporti fondamentali fra un ente pubblico e lo Stato, che non può rinunciare al diritto del controllo di legittimità su ciascun ente di diritto pubblico. È questa una concezione di carattere generale sulla quale si è unanimemente concordi sia nella dottrina, che nella legislazione, la quale desume dalla dottrina i suoi principi.

Per quanto riguarda la disponibilità del patrimonio dell'ente in casi eccezionali, io ho proposto un intervento del Ministro di grazia e giustizia che dovrebbe assumere la forma dell'autorizzazione; tale intervento, a mio parere, avrebbe il carattere di una garanzia.

Queste sono le osservazioni che mi permettono di sottoporre alla Commissione. Se l'onorevole Presidente me lo permette, vorrei aggiungere un'ultima considerazione in relazione a quanto lo stesso Presidente ha poc'anzi detto. A me pare che attribuire la competenza a dare il parere in discussione al Consiglio nazionale forense, che ha attribuzioni di natura totalmente diversa, significherebbe andare fuori dell'ambito delle competenze istituzionali di tale ente.

ADINOLFI. Io non insisto, ma dico soltanto che si tratta di amministrare un patrimonio degli avvocati e, se si parla di controllo di legittimità, faccio osservare che quest'ultimo è esercitato sugli enti di diritto pubblico dal Consiglio di Stato e non dai singoli Ministeri.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto che si tratta del patrimonio dell'ente, però bisogna tenere presente che tale patrimonio è stato raccolto non per volontà propria dei singoli contribuenti, ma per legge dello Stato che impone la costituzione dell'ente e i contributi da pagare.

DE NICOLA. La proposta della Commissione di Napoli è per il Consiglio di Stato ed io non posso che farmene eco.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel caso che restasse il « previo parere favorevole del Consiglio di Stato », come propone il senatore De Nicola, la Cassa dovrebbe necessariamente passare attraverso il controllo di un Ministero, poichè sarebbe del tutto nuovo che un ente di diritto pubblico, che non è quindi Amministrazione dello Stato, chiedesse direttamente il parere del Consiglio di Stato.

DE NICOLA. Per non prolungare eccessivamente la discussione, proporrei di sostituire alle parole « previo parere favorevole del Consiglio di Stato » le altre « previo parere unanime del Comitato dei delegati ».

TUPINI. Ritengo che sia molto pericoloso richiedere l'unanimità su un parere, poichè si verrebbe a dare ai membri del Comitato dei

delegati il diritto di veto e cioè la possibilità di sabotare ogni decisione del Comitato stesso.

AZARA, *relatore*. Io non ho niente in contrario a che sia richiesto il parere del Comitato dei delegati, ma vorrei assolutamente evitare che si richiedesse l'unanimità nel parere, poichè in questo modo anche la migliore delle proposte potrebbe essere paralizzata dalla contraria volontà di un solo delegato.

DE NICOLA. Si tratta però di disposizioni di carattere eccezionale.

AZARA, *relatore*. Noi di recente ci siamo opposti a Strasburgo a parecchie disposizioni legislative in cui era prevista l'unanimità, poichè l'unanimità deve essere richiesta soltanto in casi eccezionalissimi (per esempio per dichiarare una guerra), ma, specialmente in regimi democratici come il nostro, è ben difficile ottenerla. E, se la si richiede, è sufficiente un solo voto per arrestare ogni attività e, nel caso specifico, per paralizzare la benefica attività della Cassa, la quale si potrebbe trovare in occasioni favorevoli e perderle per il voto contrario di un solo delegato.

DE NICOLA. Si potrebbe allora dire soltanto «previo parere favorevole del Comitato dei delegati».

AZARA, *relatore*. Io appunto sarei favorevole alla dizione «previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia».

Ciò può essere una garanzia per la Cassa stessa, impegnata in investimenti di una parte anche notevole del suo patrimonio.

PRESIDENTE. Desidererei fare una osservazione: nella nostra gerarchia amministrativa c'è un organo, che è il Consiglio di Stato, il quale ha l'altissima funzione di dare pareri. Il testo che esaminiamo richiede soltanto il parere favorevole del Consiglio di Stato, considerata l'eccezionale importanza del caso; e io mi atterrei a questo testo, poichè esso dà tutte le garanzie possibili, senza inserire l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, che appartiene al potere esecutivo, e senza richiedere anche il parere del Consiglio superiore forense, che ha tutt'altre funzioni, o del Comitato dei delegati, che è organo della stessa Cassa.

AZARA, *relatore*. Sono dolente di non poter essere d'accordo con il nostro Presidente.

Il Consiglio di Stato ha delle funzioni caratteristiche e non c'è nessun caso — se mal non ricordo — in cui il Consiglio di Stato dia pareri ad enti estranei alla Amministrazione statale.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Evidentemente non può che essere così, poichè altrimenti si avrebbe addirittura un capovolgimento della posizione del Consiglio di Stato, per cui ogni ente di diritto pubblico si sentirebbe in diritto di chiedere un parere ad esso.

PRESIDENTE. Ma se con legge il Parlamento attribuisce una nuova funzione al Consiglio di Stato, questo non può che assolverla.

AZARA, *relatore*. Ma sarebbe un precedente pericolosissimo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io propongo una formula, direi così, conciliativa: «previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia su parere conforme del Consiglio di Stato». Per lo meno, in questo modo, siamo sui binari della legittimità.

MUSOTINO. Il Comitato dei delegati è l'organo massimo della Cassa, che non può quindi ignorare un provvedimento di eccezionale importanza come quello di cui ora si parla. Non vedo quindi la ragione per cui un altro organo debba esprimere il suo parere in proposito, tenendo conto che l'organo massimo in cui è riposta la fiducia di tutti gli interessati è proprio questo Comitato dei delegati.

PRESIDENTE. Ma non è un organo che possa esercitare un controllo, perchè esso è interno alla stessa Cassa.

AZARA, *relatore*. Uno degli elementi costitutivi e distintivi dell'ente di diritto pubblico è proprio il controllo su di esso esercitato dallo Stato.

Ora, l'Ente di cui trattiamo, ossia la Cassa nazionale di previdenza, lo abbiamo definito ente di diritto pubblico; è indispensabile quindi il controllo su di esso da parte dello Stato.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Evidentemente, è necessario che ad un certo momento intervenga il Governo e sia rappresentato esso dal Ministero del tesoro o da quello delle finanze o da quello della giustizia, e questo non soltanto per la questione puramente teorica che si tratta di un ente di diritto pubblico e, come tale, soggetto

al controllo dello Stato, ma per una ragione pratica, poichè un ente di diritto pubblico, come tale, non può fare nulla da sè, all'insaputa dello Stato. Se, poniamo il caso, l'ente di diritto pubblico assume degli impegni con delle operazioni sbagliate, in ultimo chi è che paga? Evidentemente lo Stato. Ed allora è impossibile che lo Stato rinunci a controllare l'attività di tale ente.

Io torno quindi a proporre, come prima: «previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, su parere conforme del Consiglio di Stato».

SCHIAVONE. Io sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario: non si può parlare di un controllo da parte del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato potrà esprimere un parere, ma l'autorizzazione ad agire la dovrà sempre dare il Ministro competente, che, in questo caso, è quello di grazia e giustizia. Perciò l'impostazione dell'onorevole Tosato, a mio parere, è quella esatta.

ITALIA. Le garanzie sono quanto mai necessarie perchè i Consigli di amministrazione sono formati da uomini i quali possono obbedire a passioni ed interessi particolari. Le garanzie quindi sono necessarie, però non vorrei che si creassero lentezze burocratiche che impedissero all'Ente di approfittare tempestivamente di favorevoli occasioni per investimenti. Io proporrei quindi la formula «su parere favorevole del Comitato dei delegati approvato dal Ministro di grazia e giustizia». A mio avviso, non c'è bisogno di sentire il Consiglio di Stato, poichè è noto, tra l'altro, che per avere un parere da esso occorre un periodo di tempo mai inferiore a sei mesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione il secondo comma dell'articolo 55 nel testo proposto dal relatore.

DE NICOLA. Io dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Chi approva il testo del secondo comma proposto dal relatore è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 55, che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

Art. 55.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario, intestati alla Cassa.

In casi eccezionali il Consiglio d'amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alle disposizioni finali e transitorie.

Il senatore Italia ha presentato un nuovo testo degli articoli 56, 57, 58 e 59. Data la loro intima connessione, è opportuno discuterli congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito. Do lettura di questi articoli:

Art. 56.

Le somme che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di Previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali, soppresse a norma dell'articolo 65, saranno calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni o del capitale liquidabili a norma della presente legge.

Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 50 anni di età e risultano con un reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non superiore a 1.600.000 all'anno, saranno integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale corrispondente, con quote di lire quindicimila per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai 50 anni ai termini dell'articolo 80 primo comma del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954.

Tale integrazione è stabilita fino ad un massimo di 25 quote.

Per la detta integrazione sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939 n. 1938 al fondo di integrazione o allo accreditamento dei conti individuali e non ancora ripartite.

Le residuali somme occorrenti saranno prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito di contributi di cui all'articolo 23.

Art. 57.

Gli avvocati e procuratori legali che, all'entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento eccezionale di previdenza di cui all'articolo 28 della legge 11 dicembre 1939 n. 1938, continueranno a percepire i relativi assegni.

Qualora le disponibilità del fondo costituitosi per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano, saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiati.

Gli avvocati e procuratori legali che, alla entrata in vigore della presente legge, si trovino nelle condizioni di potere godere del trattamento eccezionale di cui al comma precedente, e non abbiano esercitato questo loro diritto avranno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

Tale diritto al trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del 75° anno di età rimane altresì a favore degli iscritti all'Ente di Previdenza soppresso a norma dell'articolo 65, i quali, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 60° anno di età e non vogliano avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo 58.

Per ottenere l'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è necessario procedere alla cancellazione dall'albo o alla rinuncia all'esercizio professionale, rimanendo la concessione subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'iscritto abbia esercitato la professione per almeno 20 anni;

b) che il suo reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio non abbia superato le lire trecentomila all'anno;

c) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti;

d) che non goda di pensione a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici, ovvero non ricopra uffici ai quali sia connesso un trattamento di quiescenza.

Rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 97, 98 e 100 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, intendendosi sostituita all'integrazione di cui all'articolo 43 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 quella di cui all'articolo 56 della presente legge.

Gli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza sono aumentabili con versamenti volontari e con indennità di contingenza.

Gli avvocati e procuratori legali, iscritti all'Ente di Previdenza, i quali, non intendano avvalersi, dopo compiuto il 75° anno di età, del diritto al trattamento eccezionale di Previdenza, potranno, a loro richiesta, chiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione di cui all'articolo 56 e dai nuovi versamenti obbligatori o volontari effettuati.

Art. 58.

Gli avvocati e procuratori legali, che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 75° anno di età la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 all'anno o del pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000, versando i contributi di cui all'annessa tabella *G* per il numero di anni in essa indicati.

Gli avvocati e procuratori legali che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano un'età superiore ai 50 anni o inferiore ai 61 possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del corrispondente capitale di lire 1.233.342, versando i contributi di cui all'annessa tabella *G bis* per il numero di anni in essa indicati.

L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari e con indennità di contingenza.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

b) iscrizione dei redditi di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di 5 anni precedente all'entrata in vigore della presente legge inferiore a lire 600.000 ;

c) versamento regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive di cui alla annessa tabella *G* e *G bis*.

d) iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali per il periodo di tempo indicato nelle annesse tabelle *G* e *G bis*.

La facoltà di esercitare il diritto di riscatto deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'età indicata nei comma primo e secondo ha il diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale anche la restituzione delle quote di riscatto corrisposte e gli interessi maturati.

In caso di decesso prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e relativi interessi maturati saranno devoluti a favore degli eredi legittimi o testamentari.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite o dei figli minori.

Art. 59.

Gli iscritti all'Ente di Previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali, soppresso a norma dell'articolo 65, che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'articolo precedente, potranno conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori legali, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'articolo 34 e senza procedere alla cancellazione dall'Albo se il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'articolo 56 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180.000 all'anno.

ITALIA. La situazione degli avvocati anziani, e cioè di coloro che avendo superato il cinquantesimo anno di età all'entrata in vigore della legge, e non potendo nel breve periodo di tempo disponibile accumulare le necessarie riserve nè attendere la maturazione dei termini stabiliti dall'articolo 34, vedono compromessa la possibilità di conseguire una pensione, ha costituito un'assillante preoccupazione per me e per tutti coloro che hanno esaminato e rielaborato il primitivo disegno di legge per la previdenza in favore degli avvocati e procuratori legali.

Già la Commissione ministeriale, costituita dai rappresentanti delle principali curie, aveva stabilito che le somme accreditate nei conti individuali degli avvocati anziani venissero integrate con quote di lire 7500 per ogni anno di effettivo esercizio professionale in età superiore ai 50 anni, mentre la Commissione del Foro di Napoli aveva proposto un sistema di assistenza per gli avvocati anziani che non potessero comunque conseguire l'ammissione al trattamento di pensione.

Si osservava però che queste disposizioni, se pur indicavano il lodevole intento di aiutare gli anziani, non riuscivano allo scopo, obiettandosi, contro l'ammissione a un semplice trattamento di assistenza, per sua natura facoltativo e aleatorio, che bisognava riconoscere il diritto degli anziani a conseguire una vera e propria pensione e rilevandosi, contro l'integrazione nella misura proposta dalla Commissione ministeriale, che essa non avrebbe assicurato i capitali necessari per poter conseguire una pensione.

Peraltro, l'ammissione degli anziani al trattamento immediato di pensione non era possibile, richiedendo essa la disponibilità di miliardi che l'Ente di previdenza non aveva o l'imposizione di nuovi oneri troppo gravosi e perciò insopportabili.

Le nuove disposizioni concordate col Ministro delle finanze, stabilendo delle maggiorazioni sulle tasse di registrazione delle sentenze, che assicurano un gettito di circa 90 milioni all'anno, permettono di venire incontro ai giusti desideri e alle legittime aspettative degli anziani, se, per un periodo transitorio, sarà in loro favore devoluta la maggior parte del gettito derivante da tale nuovo contributo.

È evidente, però, che, se si vuole destinare il gettito di tale nuovo contributo al miglioramento del trattamento di previdenza in favore degli anziani, bisognerà non distrarlo per altri fini. Si rende quindi necessario, in sede di coordinamento, rettificare la distribuzione dei proventi ai fini dell'assistenza e rivedere le disposizioni previste dall'articolo 51. Se, infatti, dai 90 milioni previsti quale gettito derivante dalla maggiorazione delle tasse di registrazione delle sentenze si distrae il 25 per cento per l'assistenza, le somme disponibili per migliorare la posizione degli anziani subiscono la diminuzione di circa 22 milioni e mezzo e le residuali somme saranno inadeguate a fronteggiare le necessità inerenti al proposito di miglioramenti in favore degli anziani. Del resto, se il gettito dei contributi con marche nello scorso anno ha assicurato all'Ente una entrata di 114 milioni e se eguale entrata si prevede per l'anno in corso, i Consigli dell'Ordine per l'assistenza potranno disporre di circa 30 milioni all'anno, certamente sufficienti per procedere ad erogazioni avvedute e decorose. Si potrà, al massimo, stabilire che all'assistenza sarà devoluto il 5 per cento del gettito dei contributi per maggiorazione delle tasse di registrazione (n. 3 dell'articolo 16), destinando il resto al miglioramento del trattamento di previdenza in favore degli anziani.

Si avrà così la disponibilità di circa 85 milioni all'anno, che potranno consentire di elevare la quota di integrazione in favore degli anziani da lire 7.500 a lire 15.000 per ogni anno di effettivo esercizio in età superiore ai cinquant'anni.

L'onere complessivo, che i calcoli degli esperti facevano prima ammontare a circa 30 milioni all'anno per i primi cinque anni di gestione della Cassa e a 15 milioni all'anno per i successivi cinquanta anni, sarà raddoppiato e portato a 60 milioni all'anno per i primi cinque anni e a 30 milioni all'anno per gli anni successivi; ma potrà essere agevolmente sopportato con le previste maggiori entrate di 85 milioni all'anno per il gettito del nuovo contributo previsto dal n. 3 dell'articolo 16. E, se nei primi anni si avrà un onere maggiore per la contemporanea richiesta di liquidazione da parte degli avvocati che hanno

raggiunto e superato il 75° anno di età, non eccessive potranno essere le preoccupazioni perchè il maggiore onere potrà essere agevolmente affrontato coi 240 milioni dei contributi per marche non ancora ripartiti e che verranno destinati alla maggiore integrazione da me proposta in favore degli anziani.

Peraltro, a diminuire l'onere concorre anche il limite di 25 quote proposto col mio emendamento. Così, un avvocato che all'entrata in vigore della nuova legge ha raggiunto o superato i 75 anni di età, avrà integrate le somme già accreditate nel conto individuale dell'Ente di previdenza con altre lire 375.000, il che consentirà di affrontare meglio il sistema di previdenza anche per gli avvocati anziani.

La necessità di un migliore coordinamento suggerisce di spostare gli articoli 56 e 57 del disegno di legge. L'articolo 57 del disegno di legge, con gli emendamenti da me proposti, diventa articolo 56 e stabilisce la norma transitoria, di carattere generale e fondamentale, per la quale le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono conteggiate per la determinazione della pensione e del capitale liquidabili e sono integrate con quote di lire 15.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai 50 anni.

Sarà opportuno disporre che l'integrazione è stabilita per un massimo di 25 quote e solo in favore di coloro che ai sensi dell'articolo 2 possono essere iscritti alla Cassa, ad evitare che il beneficio possa essere esteso oltre i limiti e le condizioni stabiliti dalla nuova legge, mentre, ad evitare che le previsioni si rivelino insufficienti, con l'ultimo comma si stabilisce che le somme occorrenti, senza preventive determinazioni, saranno prelevate dal gettito dei contribuenti per la maggiorazione delle tasse di registrazione delle sentenze (articolo 16, n. 3 e articolo 23). Perchè tale trattamento si devolva a favore degli avvocati più bisognosi si stabilisce che sarà concesso a coloro soltanto che abbiano un reddito medio negli ultimi cinque anni accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superiore a lire 600.000 all'anno.

Stabilito, così, con tale disposizione transitoria, di quale capitale possa disporre l'avvo-

cato che abbia, all'entrata in vigore della legge, superato i 50 anni di età, le successive disposizioni (articoli 57, 58 e 59) mirano a far conseguire anche agli avvocati anziani una pensione minima di lire 180.000 all'anno, distinguendosi la diversa condizione degli avvocati anziani secondo l'età e la loro posizione economica, nell'intento di esercitare maggiormente il senso di solidarietà in favore degli avvocati più vecchi e più bisognosi di aiuto.

Sono perciò previste tre forme diverse di previdenza: a) il trattamento eccezionale di previdenza in favore degli anziani più bisognosi e cioè di coloro il cui reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non abbia superato le 300.000 lire all'anno; b) il trattamento con riscatto mediante il pagamento di quote suppletive, in favore degli avvocati anziani il cui reddito medio nell'ultimo quinquennio, come sopra accennato, non abbia superato le lire 600.000 all'anno; c) il trattamento libero per tutti gli avvocati già iscritti all'Ente di previdenza che, o per l'entità del loro reddito o per non aver voluto esercitare il diritto di riscatto o per mancanza delle condizioni richieste, non possono usufruire dei trattamenti di previdenza sopra indicati, ma vogliono tuttavia conseguire una pensione pur non essendo maturati i termini previsti dall'articolo 34.

Così con la disposizione prevista dall'articolo 57 il trattamento eccezionale di previdenza, ai sensi dell'articolo 28 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, viene esteso a tutti gli avvocati con un'età superiore ai 60 anni al momento dell'entrata in vigore della legge, esercenti da almeno venti anni e che abbiano un reddito medio nell'ultimo quinquennio non superiore a lire 300.000 all'anno. Le somme accreditate, in tal caso, sono ulteriormente integrate con le quote previste dal regio decreto 25 giugno 1940, n. 954. L'onere non sarà preoccupante perchè bisognerà soltanto, a norma dell'articolo 100 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, accantonare nel fondo speciale lire 800.000 all'anno per un limitato numero di anni.

L'ammontare della pensione non sarà certo notevole, specialmente per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già raggiunto il

75° anno di età, ma potrà essere integrata con l'indennità di contingenza in modo da portarla a lire 180.000 all'anno. Si adotta così il sistema della previdenza sociale, che con l'indennità di contingenza eleva a più dignitosa misura i modesti assegni di pensione. I dati statistici dell'Ente di previdenza dimostrano che il numero degli ammessi a tale trattamento eccezionale di previdenza non supera i 150 all'anno e sarà quindi sufficiente quel 10 per cento sul gettito dei contributi generali stabilito dall'articolo 44: tale gettito si può prevedere non inferiore ai 240 milioni all'anno con una conseguente disponibilità di circa lire 24 milioni per tale indennità di contingenza.

All'avvocato che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 57, non voglia godere del trattamento di previdenza eccezionale e preferisce la liquidazione del proprio conto individuale, è consentito di ritirare il capitale accreditato aumentato dalle quote di integrazione: così un avvocato settantacinquenne, senza sopportare alcun onere, potrà ritirare un capitale di circa 400.000 lire, che varranno ad alleviare le angustie degli ultimissimi anni di vita.

Con l'articolo 58 si stabilisce che gli avvocati ultracinquantenni, i quali non richiedono il trattamento eccezionale di previdenza o non possono ottenerlo perchè hanno un reddito medio superiore a lire 300.000 all'anno e che perciò sono in grado di affrontare un sacrificio finanziario per il loro trattamento di previdenza, possono ottenere a 75 anni una pensione di lire 180.000 all'anno o il pagamento in contanti di un capitale di lire 966.000 — che si avvicina al milione se si considerano i precedenti accreditamenti nel conto individuale dell'Ente di previdenza — versando le quote suppletive previste dalla tabella G per il numero di anni dalla stessa stabilito che va da 24 anni per i cinquantunenni ai 5 anni per i settantacinquenni e ultrasettantacinquenni.

Il sistema non comporta maggiori oneri, all'infuori di quelli previsti dal fondamentale precedente articolo 56 per le quote di integrazione di lire 15.000 per ogni anno di esercizio effettivo della professione in età superiore ai 50 anni.

La quota suppletiva a carico dell'avvocato è data dalla differenza tra l'ammontare del ca-

pitale accreditato nel conto individuale con le integrazioni previste dall'articolo 56 e la somma necessaria per ottenere a 75 anni una pensione di lire 180.000 all'anno in base alla tabella *F* (lire 966.000 = 180.000 × 5,3663): essa sarà, così, di lire 109 al mese per 23 anni per un avvocato che conti 52 anni, avendo a 75 anni nel proprio conto individuale, per gli accreditamenti durante i predetti 23 anni capitalizzati a norma di legge e le successive integrazioni previste dall'articolo 56, un capitale disponibile di lire 936.000 e dovendo quindi durante i 23 anni disponibili versare un'integrazione di lire 30.000 ($30.000 : 23 : 12 =$ lire 109 al mese); sarà evidentemente maggiore per gli avvocati più anziani, poichè, se maggiore è il numero delle quote di integrazione previste dall'articolo 56, minore però è il numero delle quote di accreditamento di lire 24.000, perchè minore è il numero degli anni disponibili. Sarà un piccolo sacrificio economico, ma senza di esso non è possibile conseguire una pensione da parte degli avvocati già inoltrati negli anni, mentre, peraltro, bisogna pensare che i notai per la loro previdenza pagano il 20 per cento dei loro onorari e che gli impiegati dello Stato per la loro pensione lasciano il 6 per cento dei loro stipendi mentre per le residuali riserve necessarie si ha l'intervento dello Stato.

Ma, poichè da taluno potrebbe osservarsi che troppo lontano è il tempo della liquidazione se si stabilisce a 75 anni, l'articolo 58 prevede anche la possibilità per gli avvocati che abbiano un'età superiore ai 50 e inferiore ai 61 anni e che ne facciano richiesta, sempre che concorano le prescritte condizioni, di conseguire a 70 anni la pensione di lire 180.000 o il capitale di lire 1.223.342, o quello maggiore risultante dai precedenti accreditamenti nel conto individuale dell'Ente di previdenza, assoggettandosi a pagare le maggiori quote suppletive di riscatto previste dalla tabella *H* per il numero di anni dalla stessa stabilito.

Così, con tale disposizione, esercitando il diritto di riscatto, gli avvocati ultra-cinquantenni che abbiano un reddito medio superiore a lire 300.000 e inferiore a lire 600.000 all'anno, potranno conseguire a 70 o a 75 anni una pensione di lire 180.000 all'anno o il corrispondente capitale in contanti, mentre, in caso di decesso

prima della maturazione dei termini stabiliti, le quote suppletive di riscatto versate non vengono perdute perchè saranno devolute in favore degli eredi.

Il limite di lire 600.000 all'anno, come reddito medio accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio, è suggerito dalla necessità di non far sopportare alla Cassa oneri maggiori di quelli stabiliti dal fondamentale articolo 56.

Per tutti gli altri avvocati, già iscritti all'Ente di previdenza, che non vogliano o non possano esercitare il diritto di riscatto, è data la possibilità di conseguire una pensione di lire 180.000, anche se non sono maturati i termini di cui all'articolo 34, all'età che credono, con una sola condizione: che nel loro conto individuale sia accreditato un capitale in tale misura, con le integrazioni previste dall'articolo 56 e con gli eventuali versamenti volontari, da assicurare la minima pensione di lire 180.000 all'anno.

È il sistema dei versamenti volontari, non collegato a limiti nè di tempo, nè di età. Un avvocato che in un determinato anno abbia realizzato guadagni superiori al previsto, potrà pensare alla propria previdenza con versamenti volontari, riconosciuti intangibili, che avvicineranno il momento di ammissione al trattamento di previdenza o aumenteranno l'importo della pensione o del capitale liquidabili. È il sistema adatto per gli avvocati anziani che si trovino nelle migliori condizioni economiche e che possono perciò accumulare nel proprio conto individuale, mercè i versamenti volontari, i capitali necessari per assicurarsi una pensione nella vecchiaia.

Così tutti gli avvocati ultra-cinquantenni, tenuta presente la loro particolare situazione economica e la loro età al momento di entrata in vigore della legge, potranno conseguire una pensione minima di lire 180.000 all'anno. Dico pensione minima, perchè, uniformemente al criterio generale della legge, la misura di tale pensione potrà essere aumentata con i versamenti volontari, che mirano ad adeguarla alle particolari e diverse condizioni economiche, sociali e familiari degli iscritti alla Cassa di previdenza.

Peraltro, se le entrate dalla Cassa lo consentiranno, la misura di tali pensioni potrà es-

sere aumentata con l'indennità di contingenza.

Con gli emendamenti proposti ho creduto opportuno disporre che, anche per gli anziani, l'ammissione al trattamento di pensione o alla liquidazione del conto individuale non sia subordinata alla cancellazione dall'Albo, che pone l'avvocato in una condizione di inferiorità morale e psicologica. Mi è sembrato giusto, anche per un equitativo criterio di uniformità con le disposizioni generali della legge, stabilire, quindi, che anche l'avvocato ultracinquantenne possa negli anni non sempre lieti della vecchiaia, quando le energie fisiche incominciano a fiaccarsi, trovare nella previdenza un aiuto finanziario, non più affidato alle elargizioni assistenziali, ma consacrato come un preciso diritto nascente dalla legge.

Sarebbe enormemente ingiusto che ad un avvocato giovane, il quale, versando contributi volontari per lire 5.000 al mese, dopo 40 anni di esercizio professionale può conseguire il pagamento in contanti di un capitale di circa 8 milioni e mezzo di lire o una pensione di lire 1.261.000 all'anno a 70 anni o di lire 1.477.000 all'anno a 75 anni, fosse consentito ancora l'esercizio professionale e che questo diritto venisse negato ad un avvocato settantacinquenne, che percepisce assegni di pensione in una misura molto modesta. Credo perciò rispondente anche ad un principio di giustizia, oltre che ad un criterio di uniformità di trattamento, stabilire che anche per gli anziani l'ammissione al trattamento di pensione non venga subordinata alla cancellazione dall'Albo. Nè penso che tale disposizione equitativa importi oneri nuovi alla Cassa, perchè gli oneri rimangono sempre, in ogni caso, quelli previsti dall'articolo 56.

Ho creduto così di far fronte agli interessi e alle legittime aspettative degli avvocati anziani.

So che raccoglierò lagnanze e critiche, poichè è impossibile appagare i desideri delle aspettative dei vari componenti di una classe così numerosa e così eterogenea. Ma mi conforta un pensiero. Quando ero Commissario dell'Ente di previdenza, mi torturava l'impossibilità di soccorrere adeguatamente avvocati completamente ciechi, condannati alla miseria e alla disperazione perchè i limiti inderogabili stabiliti da una legge, non del tutto felice, come

cancelli insormontabili, me lo impedivano. Non mi rimase che una via: le dimissioni dall'onorifico incarico, non ritenendo l'Ente rispondente agli interessi degli avvocati. Ma da quel giorno ho dedicato la mia vita alla soluzione del problema della previdenza per gli avvocati, diretta ad eliminare lo spettacolo indecoroso di umilianti elemosine e a consacrare, attraverso un'opportuna legge, precisi e indiscutibili diritti. Ci sono riuscito? Non lo so. Ma questo posso dire a me stesso, dopo anni di fatica, di studi, di critiche e di lotte: so di aver compiuto il mio dovere, di coscienza e di solidarietà, come uomo e come avvocato. (*Vivi, generali applausi*).

AZARA, relatore. Indubbiamente la condizione dei vecchi avvocati, che è nota a tutti quanti voi, la maggioranza dei quali comincia ad essere piuttosto matura, è grave e merita la maggiore considerazione da parte nostra.

L'amico Italia si era proposto ultimamente di fare qualcosa in merito, che trovasse maggior fortuna dei vari progetti che già erano stati in precedenza redatti, ma per i quali si sono sempre dovuti fare i conti con la ristrettezza dei fondi che impediva delle elargizioni sufficienti, generando in tal modo delle proteste vivacissime da parte dei vecchi avvocati, proteste che sono giunte anche a parecchi di noi, a cominciare da quelle che ci ha fatto il nostro amico Picchiotti qui presente appena ha dato un'occhiata al testo del disegno di legge. Io personalmente ho ricevuto moltissime proteste da parte degli interessati.

Non appena si è intravista la impossibilità di una maggiore disponibilità, l'amico Italia mi ha accennato la sua idea, ed io stesso gli ho consigliato di redigere alcuni articoli da sostituire a quelli precedenti ed inoperanti, per poi portarli in Commissione ed esaminarli a fondo.

Ora, io confesso che questi articoli non ho avuto la possibilità di studiarli a fondo; però, dalla chiara illustrazione che ce ne ha fatto testè il senatore Italia, mi pare che si possa essere d'accordo sulla loro opportunità e sul lavoro pregevole che ha fatto il nostro collega. Salvo, si intende, quelle modificazioni di dettaglio che possono venir fuori dalla discussione, io credo che nel suo insieme il criterio informatore degli articoli proposti dal senatore Italia sia da accogliersi in pieno.

PICCHIOTTI. Per quello che ho sentito, mi rendo perfettamente conto delle difficoltà in cui ci dibattiamo anche in questa materia; ma vorrei che si guardasse con la più scrupolosa attenzione alla condizione dei vecchi avvocati, dei maturi — usiamo questa parola — i quali, per avere questa pensione, sono sottoposti ad un contributo che forse supera ogni loro possibilità, perchè è chiaro che coloro i quali ricorrono disperatamente a questa forma eccezionale di assistenza e previdenza, non possono avere liquide a disposizione tali somme.

ITALIA. Non sussistono le preoccupazioni prospettate dal senatore Picchiotti, perchè gli emendamenti da me proposti contemplano anche i casi degli avvocati che, per il breve periodo di tempo utile per l'accumulo delle riserve o per ristrettezze economiche, non si trovano in condizioni di poter affrontare nuovi oneri.

Nell'intento di aiutare i più anziani e i più bisognosi, il trattamento di previdenza per gli avvocati iscritti al soppresso Ente di previdenza varia col variare della loro età e del reddito professionale. Per coloro che hanno superato l'età di 60 anni e hanno un reddito professionale medio inferiore a lire 300.000 provvede il trattamento eccezionale di previdenza, attraverso il quale, con opportune integrazioni da parte della Cassa, si conseguono delle pensioni che sono modeste, ma che possono, con le indennità di contingenza, essere portate a lire 180.000. È il sistema adottato anche dall'Istituto di previdenza sociale per elevare i modesti assegni di pensione e che può anche da noi seguirsi per portare alla somma minima di lire 180.000 anche la pensione degli avvocati più anziani e più bisognosi.

Gli avvocati ultracinquantenni, invece, che si trovano in migliori condizioni economiche e che hanno un reddito superiore alle 300.000 lire e inferiore alle lire 600.000, potranno con la procedura di riscatto, mediante il versamento di quote suppletive, conseguire una pensione di lire 180.000; pensione minima il cui importo può essere elevato con versamenti volontari, in conformità dei criteri generali ai quali il disegno di legge si ispira.

Gli altri avvocati iscritti al soppresso Ente di previdenza che, per non aver superato l'età di 50 anni o per aver un reddito medio supe-

riore a lire 600.000, non possono usufruire nè del trattamento eccezionale di previdenza, integrato con indennità di contingenza, nè della procedura di riscatto, sono ammessi al godimento di una pensione anche se non sono maturati i termini stabiliti dall'articolo 34 quando il capitale accreditato nei loro conti individuali, con le integrazioni e i versamenti volontari, è in misura tale da consentire una pensione minima di lire 180.000 all'anno.

Così tutti gli iscritti al soppresso Ente di previdenza sono posti in condizione di ottenere una pensione minima di lire 180.000: i meno anziani e i meno bisognosi corrispondendo delle quote suppletive di riscatto o procedendo a versamenti volontari; i più anziani e i più bisognosi senza affrontare onere alcuno, con il trattamento eccezionale di previdenza integrato con indennità di contingenza.

PICCHIOTTI. Mi dichiaro soddisfatto degli schiarimenti datimi dal collega Italia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione gli articoli 56, 57, 58 e 59 nel nuovo testo presentato dal senatore Italia, di cui ho già dato lettura. Chi li approva è pregato d'alzarsi.

(Sono approvati).

Poichè — come ha fatto presente il senatore Italia — il sistema previdenziale contenuto negli articoli testè approvati non potrebbe essere attuato se l'articolo 51 venisse mantenuto nel testo precedentemente approvato, in sede di coordinamento, dovrà provvedersi a rettificare l'articolo 51, in modo da eliminare ogni possibilità di contrasto fra le predette disposizioni.

Passiamo all'articolo 60:

Art. 60.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto all'Ente di previdenza degli avvocati e dei procuratori, come esercente ai termini dell'articolo 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbia superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'articolo 41 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione

alla Cassa. Ai fini del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito dall'articolo 41 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

Il relatore propone la seguente diversa dizione dell'articolo:

Art. 60.

Gli avvocati o i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza degli avvocati e dei procuratori, come esercenti ai termini dell'articolo 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940 n. 954, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrono le condizioni previste dall'articolo 41 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Ai fini del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito dall'articolo 41 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Art. 61.

Il Comitato dei delegati può, con le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 44, disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidata a norma degli articoli 58 e 60 con indennità di contingenza

(*È approvato*).

Art. 62.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli degli Ordini provvederanno alle nomine dei rispettivi delegati di cui all'articolo 5, i quali entro il successivo mese, saranno convocati dal Presidente dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori per la elezione del Consiglio di amministrazione.

Il relatore propone di sostituire alle parole « di cui all'articolo 5 » le altre « indicati nell'articolo 5 ».

Pongo in votazione l'articolo 62 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 63.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio sarà determinato in base al gettito dei contributi del precedente esercizio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

Il relatore propone di sostituire alle parole « e procuratori legali » le altre « e dei procuratori ».

Pongo in votazione l'articolo 63 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 64.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433, e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore per quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

ITALIA. Siccome il trattamento eccezionale di previdenza deriva dalla legge del 1939, che in questo articolo si dice dovrebbe essere abrogata, e siccome in questo stesso disegno di legge ci sono riferimenti precisi ad essa, io aggiungerei alla fine del secondo comma, dopo le parole « sono abrogati » le altre « meno che nelle parti espressamente richiamate ».

AZARA, *relatore*. A mio avviso, la dizione del secondo comma dovrebbe essere modificata in questo senso: « Le leggi e i decreti sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei rivolgere una domanda alla Commissione: c'è una disposizione relativa alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso ?

Il COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

30ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

PRESIDENTE. Ricordo che nella lettera inviataci nel giugno scorso il Ministro del tesoro così afferma: «L'articolo 64 del disegno di legge in esame va integrato da apposita norma intesa a precisare la posizione del personale in servizio presso l'Ente medesimo».

Occorre quindi inserire un capoverso che stabilisca che nel regolamento sarà precisata la posizione del personale in servizio presso l'Ente che viene soppresso.

ITALIA. Il personale dell'Ente di previdenza ammonta a 10 o 12 unità, che saranno certamente assunte in servizio presso la Cassa.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La soppressione dell'Ente di previdenza pone termine al rapporto di impiego tra l'Ente stesso ed il suo personale; la successiva assunzione in servizio di questo presso la Cassa dà vita ad un nuovo rapporto di impiego. Questo nuovo rapporto d'impiego è regolato dall'articolo 9 del disegno di legge, il quale stabilisce che all'assunzione del personale provvede, per contratto, il Consiglio di amministrazione. Bisognerebbe ora, nel disegno di legge stesso, stabilire quale è l'organo che provvede alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso.

Tale organo dovrebbe essere, a mio avviso, lo stesso Consiglio d'amministrazione; di modo che bisognerebbe completare le disposizioni dell'articolo 64 inserendo, dopo il comma che stabilisce la soppressione dell'Ente di previdenza, una norma che sancisse che il Consiglio di amministrazione provvederà alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso.

AZARA, *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Il nuovo comma, da inserire dopo il primo, potrebbe essere così formulato:

« Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa provvederà alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso ».

PRESIDENTE. In seguito alle modifiche proposte dal relatore, l'articolo 64 risulta allora così formulato:

Art. 64.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa provvederà alla liquidazione del personale dell'Ente soppresso.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore per quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 65.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Comitato dei delegati, il regolamento di esecuzione della presente legge.

Pongo in votazione il primo comma, sul quale non si fanno osservazioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE NICOLA. Al secondo comma di questo articolo si dice: « di concerto con il Ministro del tesoro » Evidentemente ora questa disposizione è superflua; ne propongo quindi la soppressione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ho l'impressione che, se fosse approvata una norma di questo genere, forse avremmo il regolamento fra due anni.

Anch'io sono del parere che le parole « di concerto con il Ministro del tesoro » vadano soppresse, tenendo anche conto dell'effetto ritardatore che tale norma avrebbe.

Sono anche d'avviso che dovrebbe intervenire, per l'emanazione del regolamento, una forza di propulsione affinché esso fosse preparato sollecitamente; forza che dovrebbe essere

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

36^a RIUNIONE (12 luglio 1950)

costituita dallo stesso ente interessato. Quindi io vedrei ben volentieri una redazione del regolamento da parte della Cassa stessa, che poi naturalmente lo proporrebbe all'approvazione del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

ITALIA. Io proporrei una formula di questo genere: « Il Consiglio d'amministrazione prepara il regolamento che su proposta del Ministro di grazia e giustizia sarà emanato dal Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Una formula più completa potrebbe essere la seguente: « Entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, il

Consiglio di amministrazione ne predisporrà il regolamento di esecuzione, che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso, l'articolo 65 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle allegate:

ALLEGATI

TABELLA A.

PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE.

Età	Pensione diretta senza reversibilità	Pensione con reversibilità come per gli statali
65	268.056	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
66	277.144	
67	286.836	
68	297.156	
69	300.170	
70	319.946	
71	332.474	
72	345.826	
73	360.082	
74	375.330	
75	390.600	
76	408.672	
77	426.162	
78	443.910	
79	462.136	
80 e oltre	480.776	

(È approvata).

TABELLA B.

PENSIONE DOPO 25 ANNI D'ISCRIZIONE CON ALMENO 70 ANNI DI ETÀ.

Età	Pensione diretta senza reversibilità	Pensione con reversibilità come per gli statali
70	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
71	142.050	
72	147.754	
73	153.844	
74	160.360	
75	167.314	
76	174.604	
77	182.078	
78	189.660	
79	197.448	
80 anni e oltre	205.412	

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

30ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

TABELLA C.

PENSIONE A 70 ANNI DI ETÀ CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE.

Anni di iscrizione	Pensione senza reversibilità	Pensione con reversibilità
25	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
26	145.680	
27	155.044	
28	164.806	
29	174.584	
30	185.594	
31	196.656	
32	208.186	
33	220.208	
34	232.740	
35	245.806	
36	259.426	
37	273.624	
38	288.426	
39	303.858	
40	319.946	

(È approvata).

TABELLA D.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 35, 45, 46.

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1	24.000	21	788.674
2	49.020	22	846.192
3	75.104	23	906.156
4	102.296	24	968.156
5	130.642	25	1.033.836
6	160.196	26	1.101.704
7	191.004	27	1.172.598
8	223.122	28	1.246.434
9	256.604	29	1.323.408
10	291.508	30	1.403.652
11	327.898	31	1.487.308
12	365.834	32	1.574.518
13	405.382	33	1.647.436
14	446.610	34	1.760.216
15	489.592	35	1.859.026
16	534.400	36	1.962.034
17	581.112	37	2.069.420
18	629.808	38	2.181.372
19	680.576	39	2.298.086
20	733.500	40	2.419.478

TABELLA E.

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE.

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione a norma degli articoli 38 e 58).

Età	Pensione senza reversibilità	Pensione con reversibilità
45	0,0718	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
46	0,0729	
47	0,0741	
48	0,0754	
49	0,0768	
50	0,0783	
51	0,0798	
52	0,0815	
53	0,0833	
54	0,0852	
55	0,0873	
56	0,0895	
57	0,0918	
58	0,0943	
59	0,0970	
60	0,1000	
61	0,1031	
62	0,1064	
63	0,1102	
64	0,1141	
65	0,1185	
66	0,1231	
67	0,1282	
68	0,1336	
69	0,1395	
70	0,1459	
71	0,1529	
72	0,1604	
73	0,1685	
74	0,1772	
75	0,1863	
76	0,1962	
77	0,2068	
78	0,2182	
79	0,2305	
80 e oltre	0,2436	

(È approvata).

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

30^a RIUNIONE (12 luglio 1950)

TABELLA F.

VALORE DI UNA LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO.

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 41 e 61).

Età	Pensione diretta
45	13,9306
46	13,7229
47	13,4890
48	13,2582
49	13,0194
50	12,7775
51	12,5278
52	12,2711
53	12,0075
54	11,7373
55	11,4608
56	11,1781
57	10,8913
58	10,5996
59	10,3031
60	10,0017
61	9,6979
62	9,4016
63	9,0779
64	8,7604
65	8,4406
66	8,1210
67	7,8021
68	7,4834
69	7,1667
70	6,8519
71	6,5408
72	6,2334
73	5,9343
74	5,6447
75	5,3663
76	5,0962
77	4,8360
78	4,5828
79	4,3389
80 e oltre	4,1052

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

30ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

TABELLA G.

PROCEDURA DI RISCATTO CON PENSIONE DI L. 180.000 AL 75° ANNO DI ETÀ
O PAGAMENTO DI UN CAPITALE DI L. 966.000.

(Art. 57-bis).

Età	Anni d'iscrizione alla Cassa	Quota a carico della Cassa	Quota suppletiva a carico dell'iscritto
		Lire	Lire
51	24	15.000	
52	23	30.000	109 al mese
53	22	45.000	284 » »
54	21	60.000	466 » »
55	20	75.000	657 » »
56	19	90.000	858 » »
57	18	105.000	1.071 » »
58	17	120.000	1.299 » »
59	16	135.000	1.415 » »
60	15	150.000	1.814 » »
61	14	165.000	2.110 » »
62	13	180.000	2.439 » »
63	12	195.000	2.814 » »
64	11	210.000	3.244 » »
65	10	225.000	3.746 » »
66	9	240.000	4.347 » »
67	8	255.000	5.082 » »
68	7	270.000	6.012 » »
69	6	285.000	7.234 » »
70	5	300.000	8.923 » »
71	5	315.000	7.862 » » con pensione a 76 anni
72	5	330.000	6.831 al mese con pensione a 77 anni
73	5	345.000	5.823 al mese con pensione a 78 anni
74	5	360.000	4.834 al mese con pensione a 79 anni
75	5	375.000	3.889 al mese con pensione a 80 anni
e oltre			

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

30^a RIUNIONE (12 luglio 1950)

TABELLA G-bis.

PENSIONE A 70 ANNI IN LIRE 180.000 OVVERO IN LIRE 1.235.342 IN CONTANTI.

Età	Anni d'iscrizione alla Cassa	Integrazione Cassa	Quota suppletiva a carico dell'avvocato
			Lire
51	19	15.000	2.359 al mese
52	18	30.000	2.795 » »
53	17	45.000	2.977 » »
54	16	60.000	3.327 » »
55	15	75.000	4.132 » »
56	14	90.000	4.147 » »
57	13	105.000	4.570 » »
58	12	120.000	5.122 » »
59	11	135.000	5.836 » »
60	10	150.000	6.599 » »

(È approvata).

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

30ª RIUNIONE (12 luglio 1950)

Resta ancora da discutere il secondo comma dell'articolo 1, del quale è stato rinviato l'esame. Occorre inoltre formulare un articolo aggiuntivo — che potrebbe essere inserito dopo l'articolo 64 — per stabilire da chi debba essere presieduto nella prima adunanza il Comitato dei delegati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ».

Non facendosi osservazioni, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1, che resta così formulato:

Art. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 64-*bis*.

Io sarei del parere di formulare questo articolo nel modo seguente:

Art. 64-*bis*.

Nella prima adunanza il Comitato dei delegati sarà presieduto dal più anziano di età.

Non facendosi osservazioni, pongo in votazione questo articolo aggiuntivo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Sono stati così approvati i singoli articoli del disegno di legge e le allegate tabelle.

In una prossima riunione si procederà al coordinamento degli articoli del disegno di legge, che sarà poi votato nel suo complesso.

Se non si fanno osservazioni, il Comitato che dovrà predisporre il testo coordinato sarà composto dal senatore Azara, relatore, dal presentatore del disegno di legge, senatore Italia, e dal senatore Tupini.

DE NICOLA. Io propongo che il Comitato di coordinamento venga presieduto dall'onorevole Presidente della Commissione.

(Così resta stabilito).

PRESIDENTE. Tengo ad esprimere, a nome di tutta la Commissione, i più sentiti ringraziamenti all'onorevole relatore, al senatore Italia ed al senatore De Nicola, il quale ci ha voluto onorare della sua presenza e del suo aiuto.

AZARA, *relatore*. Io ringrazio prima tutto il Presidente della sua benevola attenzione. Desidero poi, come relatore, esprimere il ringraziamento più vivo al senatore De Nicola per la passione con cui ha seguito il nostro lavoro e per la sua collaborazione piena di sapienza, di competenza e — me lo consenta — di pazienza, poichè c'è voluta tutta la sua pazienza perchè noi arrivassimo alla fine della discussione di questo disegno di legge. (*Vivi, generali applausi*).

DE NICOLA. Io ringrazio l'onorevole Presidente ed il senatore Azara delle cortesie, ma immeritate parole che mi hanno voluto rivolgere. Io compio un dovere che è molto gradito all'animo mio; debbo, cioè, esprimere il sentimento della più viva riconoscenza al senatore Azara per la passione che ha profuso nello studio di questo disegno di legge; passione che ha un particolare significato che mi commuove. A tutti coloro che mi hanno domandato notizie sul corso dei nostri lavori ho risposto che, se si fosse trattato di una legge sulle pensioni per i magistrati, il relatore, altissimo magistrato, non avrebbe recato nello studio di essa il fervore che ha recato nell'esame di questa legge di previdenza a favore degli avvocati. Ciò mette nella vera luce i rapporti fra la Magistratura e il Foro. (*Vivi, generali applausi*). Un cordialissimo plauso vada anche al proponente, senatore Italia. (*Vivi, generali applausi*).

La riunione termina alle ore 19.